



COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Verbale n. 25
Adunanza del 19/07/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **18:50** nella sala Consiliare Via S. Rocco di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in seduta ordinaria in prima convocazione e risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTE	CONSIGLIERI	PRESENTE
PETRILLI Biagio Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	EPIFANO Marika	<input checked="" type="checkbox"/>
VARRASSO Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	GLIECA Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>
D'AGOSTINO Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	CAIANO Nunzio	<input checked="" type="checkbox"/>
RENZELLA Berardino Gino	<input checked="" type="checkbox"/>	VASSALLO Antonia	<input checked="" type="checkbox"/>
DE SANCTIS Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	GIULIANI Liberato	<input checked="" type="checkbox"/>
TARQUINIO Marilena	<input checked="" type="checkbox"/>		

Assegnati 11

In Carica 11

Presenti 11

Assenti 11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede il Signor **BIAGIO PIERO PETRILLI** nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Isceri con funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1 del D.Lgs. n.267/2000).

Esponde il Sindaco, dando atto che dall'esame degli atti e dalla documentazione prodotta risulta una tendenza ad un leggero calo e/o diminuzione delle tariffe del 3,74%. Il Vice sindaco conferma la tendenza, dando lettura di una simulazione a campione, da cui emerge, rispetto all'anno precedente, la contrazione della parte fissa e l'aumento della parte variabile, elementi di cui si compone la tassa.

Interviene il consigliere Nunzio Caiano per prendere atto della diminuzione della parte fissa, ovvero i costi del comune, a fronte però di un aumento di quella variabile, costituita dalle spese di gestione del servizio, in percentuale nella misura del 10%. Il tutto a fronte di un servizio, quello reso dal Cogesa, non ottimale, con un contratto in scadenza. Si ritiene pertanto che, sarebbe stato opportuno confermare, senza modifiche, il piano tariffario, per poi procedere, alla scadenza al cambio di gestore mediante conferimento di affidamento ad un nuovo operatore.

Risponde il Sindaco: trattasi di aumenti Istat obbligatori, cui l'ente non può non dar seguito, stante la validazione del medesimo piano tariffario da parte di Arera, che lo ha ritenuto congruo. Infatti la procedura prevede che i dati del pef grezzo trasmessi all'ente da Cogesa, vengono elaborati dal Comune che li sottopone ad Arera per l'approvazione.

In ordine poi al nuovo affidamento, tenuto conto del contratto in scadenza e delle nuove procedure medio tempore sopravvenute, l'ente è vincolato al rispetto dell'iter previsto dalle nuove disposizioni di legge. L'unica misura che il comune può attuare nel tentativo di abbassare le tariffe è attivare le procedure di recupero delle morosità.

Il consigliere di opposizione Giuliani, insiste affinché tutti si proceda al recupero forzoso nei confronti di coloro i quali non ottemperano al versamento del tributo. Il Sindaco conferma che la procedura di recupero coatto prevede la iscrizione a ruolo e la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate ai fini della esecuzione forzata.

Precisa inoltre che Cogesa, non versa in fallimento, ma in amministrazione controllata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

¹ Art. 1, comma 651, legge 27 dicembre 2013, n. 147:

“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31.05.2023 il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto, ai sensi dell'art. 14, dal soggetto gestore ed approvato/validato dal Comune **ovvero** dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 21/12/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I "livello qualitativo minimo" così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castiglione a Casauria, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dai soggetti gestori ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € **145.763,00** per l'anno 2024;

RILEVATO che ci sono poste rettificative come di seguito indicate:

- Contributo MIUR anno 2023 € 105,00
- Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione € 1.287,00

l'importo delle entrate tariffarie anno 2024 necessarie per assicurare la copertura integrale dei costi di riferimento, ammonta ad € **144.371,00**;

Dato quindi atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione/determinazione/altro PG. n. 449 del 10/07/2024 l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RICHIAMATE

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

Dato atto quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Castiglione a Casauria è complessivamente pari ad € **144.371,00**;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € **144.9371,00** sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 38.754,00

COSTI VARIABILI € 105.671,00

Ritenuto di confermare, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni e agevolazioni:

UTENZE DOMESTICHE – Art. 27

- A.I.R.E. PENSIONATI: riduzione di 2/3 della tariffa
- 20% per le abitazioni con unico occupante, a condizione che il titolare dell'utenza abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00 e non posseda, oltre a quello in cui dimora abitualmente, se di proprietà, altre unità immobiliari nel territorio nazionale
- 30% per le unità immobiliari e/o per le aree scoperte, che siano adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi con un uso stagionale nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata, anche in forma tacita, dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- È prevista la riduzione del 20% della tariffa per le abitazioni, con superficie utile superiore a mq. 40 escluse le pertinenze, che siano occupate da due persone, a condizione che:
 - a. uno degli occupanti l'unità immobiliare sia una badante regolarmente assunta, ai sensi del CCNL di colf e badanti, con diritto di vitto ed alloggio;
 - b. il titolare dell'utenza domestica abbia un reddito ISEE, con riferimento all'anno precedente quello per cui si richiede la riduzione, non superiore a € 15.000,00, sia in precarie condizioni di salute con una percentuale di invalidità al 100%, non goda di assistenza da parte del Servizio Sanitario Locale, e non posseda, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale, altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora.
- È prevista la riduzione del 20% della tariffa per i nuclei familiari composti da due persone, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Castiglione a Casauria, escludendo dal computo eventuali ulteriori occupanti portatori di handicap con invalidità al 100%, a condizione che:
 - a. tutti i componenti il nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, ad esclusione di eventuali portatori di handicap con invalidità al 100%, devono aver compiuto il 65-esimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del tributo;

- b. nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altre unità immobiliari, oltre quella destinata a propria dimora abituale, e relative pertinenze;
- c. la superficie dell'unità immobiliare oggetto di riduzione non sia inferiore a mq. 40, escluse le pertinenze;
- d. il reddito ISEE complessivo del nucleo familiare, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non sia superiore a: € 15.000,00, nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti portatori di handicap con invalidità al 100%.

Dato atto, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - volume dei rifiuti prodotti, per cui:
 - 80% a carico delle utenze domestiche;
 - 20% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2²;

² L'art. **4.1 MTR - 2** prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. **4.2 MTR-2**, ovvero **$pa = \text{Tasso di inflazione programmata (vedi art. 4.2 bis MTR - 2)} - \text{coefficiente } X_a$** (coefficiente di recupero di produttività – valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + **coefficiente QL_a** (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + **coefficiente PG_a** (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

4.2 bis MTR - 2

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $aa = \{2024, 2025\}$, il tasso di inflazione programmata, $\pi_{i,aa}$, è pari a 2,7%.

Art. 4.4 MTR - 2

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116.TV,a}^{EXP}$ e $CO_{116.TF,a}^{EXP}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

4.4 bis MTR - 2

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $aa = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C_{R1a} , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.

Art. 4.5 MTR - 2

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e, dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.

Art. 4.6 MTR - 2

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di $sharing\ ba$ in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale sulla base di quanto previsto dal successivo comma 17.2.

Art. 4.7 MTR - 2

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Ritenuto, infine, opportuno procedere alla riscossione della TARI 2024 in tre rate stabilendo le seguenti scadenze per il relativo pagamento:

- I rata: 31/08/2024;
- II rata: 31/10/2024;

- III rata :31/12/2024;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 10 contrari n. 1 (Caiano N.), astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con deliberazione/determinazione/altro PG. n. PG. n. 449 del 10/07/2024 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO;
3. di quantificare in € **1144.371,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
4. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;

6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a. *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
7. di stabilire che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:
 - I rata: 31/08/2024;
 - II rata: 31/10/2024;
 - III rata :31/12/2024;
8. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2024**;

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti n. 11, votanti n. 11, favorevoli n. 10 contrari n. 1 (Caiano N.) , astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Raffaella Isceri

Il Sindaco
f.to Arch. Biagio Piero Petrilli

n. Reg. **0228** Pubbl. Lì **29/07/2024**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line comunale il giorno **29/07/2024** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);

Dalla residenza comunale, li **29/07/2024**



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Raffaella Isceri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- è divenuta esecutiva il giorno ___/___/_____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
- è stata pubblicata all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Dalla residenza comunale, li ___/___/_____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Raffaella Isceri

PARERI PREVENTIVI in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente ovvero in quanto mero atto di indirizzo.
- Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

ADDI', 12/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Biagio Piero Petrilli

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

- FAVOREVOLE**
- NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

.....
.....

ADDI', 12/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ad interim

F.to Biagio Piero Petrilli



ria

TABELLA A)

UFFICIO TRIBUTI

ufficio.tributi@comune.castiglioneacasauria.pe.it

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE	FISSA 2024	VARIABILE 2024
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,490	168,524
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,577	196,437
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,658	252,285
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,711	301,124
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,731	383,848
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,724	443,648
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,490	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,577	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,658	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,711	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,731	0,000
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,724	0,000

Comune di Castiglione a Casauria Via San Rocco 8, 65020 (PE)

Tel. 085.8884301 – Fax 085.8883104

www.comune.castiglioneacasauria.pe.it/ email ufficio.tributi@comune.castiglioneacasauria.pe.it



ria

TABELLA B)

UFFICIO TRIBUTI

ufficio.tributi@comune.castiglioneacasauria.pe.it

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE		
DESCRIZIONE	FISSA 2024	VARIABILE 2024
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,482	1,112
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	1,032	2,380
STABILIMENTI BALNEARI	0,700	1,616
ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,482	1,112
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,442	3,327
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,920	2,124
CASE DI CURA E RIPOSO	1,115	2,573
UFFICI AGENZIE	1,252	2,890
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,873	2,015
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,507	1,169
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,411	3,257
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,987	2,277
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,023	2,360
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,940	2,168
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,883	2,037
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	2,576	5,944
BAR CAFFE PASTICCERIA	2,036	4,698
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,743	4,021
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,249	2,881
ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	4,819	11,119
DISCOTECHES NIGHT CLUB	1,630	3,761

Comune di Castiglione a Casauria Via San Rocco 8, 65020 (PE)

Tel. 085.8884301 – Fax 085.8883104

www.comune.castiglioneacasauria.pe.it email ufficio.tributi@comune.castiglioneacasauria.pe.it